

COMUNE DI CREMA

Provincia di Cremona



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Tutela degli animali

TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 – Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione e custodia di animali
- Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali
- Art. 10 - Animali randagi
- Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 12 - Abbandono o rinuncia di animali
- Art. 13 - Avvelenamento di animali
- Art. 14 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi accessibili al pubblico
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali in non idoneo stato di salute o maltrattati
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
- Art. 17 – Esposizione e commercio di animali negli esercizi commerciali
- Art. 18 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 19 – Detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore
- Art. 20 - Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali ed accesso alle scuole

TITOLO IV - CANI

- Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 22 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 23 - Divieto d'uso di collari costrittivi
- Art. 24 – Dimensioni dei recinti
- Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani – “sgambamento”
- Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 28 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali
- Art. 29 – Anagrafe canina, smarrimento e rinvenimento
- Art. 30 – Conduzione di cani adibiti a ciechi, ipovedenti e persone con disabilità

TITOLO V - GATTI

- Art. 31 – Disciplina
- Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e
- Art. 33 – Cantieri
- Art. 34 – Detenzione dei gatti di proprietà

TITOLO VI - VOLATILI

- Art. 35 - Detenzione di volatili
- Art. 36 – Columba Livia var. domestica

TITOLO VII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 37 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

Art. 38 – Recupero e riabilitazione animali da laboratorio

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Sanzioni

Art. 40 - Vigilanza

Art. 41 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 42 – Integrazioni e modificazioni

Art. 43 – Danni al Patrimonio Pubblico

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Crema, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Lombardia, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.

3. Il Comune, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

4. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Crema opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

2. Il Comune incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

3. Il Comune intende sensibilizzare i proprietari degli animali al rispetto delle esigenze e dei diritti della collettività.

4. Il Comune riconosce i valori dell'utilizzo di cani per persone con disabilità e l'impiego degli animali da compagnia ai fini della pet – therapy.

5. Il Comune riconosce altresì il valore dell'impiego dei cani addestrati in unità cinofile per azioni ed iniziative volte alla sicurezza o alla protezione civile.

6. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, il Comune potrà avvalersi anche della collaborazione delle Associazioni Protezionistiche, Ambientaliste ed Animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Ai sensi della L.R. 33/2009, come integrata dalla L.R. n. 15/2016 e successive modifiche ed integrazioni, al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, spettano le azioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo [50, comma 5](#), del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

2. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.

3. L'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni, viene effettuata dal Corpo di Polizia Locale.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune di Crema riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. Il Comune, in base alla L. 281/1991, promuove e disciplina la tutela degli animali in genere, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed l'abbandono degli animali da affezione.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa vigente.

4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

Si riconosce la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.

Per cani di piccola taglia si intendono gli animali fino a 10 Kg; media da 11 Kg a 30 Kg, grossa oltre i 30 Kg.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle specie animali in esso indicate, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Crema. Per quanto non specificatamente espresso nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- alle attività volte alla regolamentazione della presenza delle nutrie sul territorio.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione e custodia di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale. In particolare i proprietari sono tenuti ad assicurare agli animali condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazio di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.

5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni o in generale garantire la tutela della salute umana.

6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

7. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a 10 (dieci).

Il numero massimo di cani che è possibile detenere all'interno di spazi abitativi privi di aree pertinenziali esterne ad uso esclusivo, viene ridotto a 5 (cinque).

Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui sopra, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, del regolamento regionale e del regolamento locale d'igiene; avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in condizioni non compatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche.

4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di quattro ore consecutive e comunque senza idoneo riparo, isolarli, anche per brevi periodi, in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento o di altri locali (anche ad uso non residenziale).

5. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di specie che devono essere tenute in gabbie o box idonei come uccelli, roditori, ecc...

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici o similari, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.

7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9. E' vietata sul territorio comunale la colorazione artificiale di animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica.

10. Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto, comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su veicoli a motore deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

Durante la sosta, il conducente deve assicurare l'areazione del veicolo, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi.

La sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale; evitando l'esposizione eccessiva di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

11. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione mossi da motore a scoppio e/o elettrico in movimento.

13. E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.

14. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda o similari e l'uso di collari che provochino scosse elettriche e di collari che possano essere dolorosi per gli animali. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.

15. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio. E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.

16. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.

17.E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.

18.E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.

19.E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.

20.E' vietato su tutto il territorio del Comune di Crema, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori.

21.E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

22.E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 10 – Animali randagi

1. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/1991 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla polizia locale, all'ufficio comunale competente o al Servizio Veterinario ATS.

2. E' vietato mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate da operatori del comune o dalle ATS competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti. E' consentito il soccorso di animali feriti o vaganti quando sussista la necessità di un intervento immediato per la salvaguardia dell'incolumità dell'animale o per la sicurezza delle persone.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie.

2. Sono sottoposte a tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono o rinuncia di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.

2. E' vietato la detenzione di animali a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla Pubblica Amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p.p. o decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli art. 544 bis,

ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla L. 189/2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in tale ambito.

Art. 13 - Avvelenamento di animali

E' severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o altri prodotti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori.

Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al sindaco. I medici veterinari dell'ATS sono obbligati a segnalare ai sindaci tutti i casi di avvelenamenti.

Il Sindaco nell'area interessata, provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto opportuno e vigilando per il tramite della polizia locale, delle guardie ecologiche e zoofile.

Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi accessibili al pubblico

1. Sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Crema, l'accesso è consentito agli animali domestici di piccola taglia al quale sia stato applicato un congegno atto a renderlo inoffensivo

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, così come agli altri utenti dei servizi o alle strutture.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi accessibili al pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali.

5. E' consentito l'accesso degli animali negli uffici comunali.

6. Non è consentito l'ingresso degli animali nelle strutture pubbliche sportive all'aperto e/o al chiuso (es. stadio, centri sportivi, palestre, ecc...).

7. Negli impianti sportivi l'ingresso potrà essere vietato per ragioni di igiene ambientale (es. piscine) ovvero laddove le autorità di P.S. ravvisino condizioni di opportunità, legate alla tutela della sicurezza.

8. I titolari dei luoghi accessibili al pubblico (es. Attività, esercizi pubblici, uffici pubblici) hanno la facoltà di non consentire l'ingresso agli animali.

E' vietato l'accesso agli animali nei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti in conformità al Reg. Ce 852/2004.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali in non idoneo stato di salute o maltrattati

E' vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

E' vietato usare animali come premio, vincita o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

Art. 17 – Esposizione e commercio di animali negli esercizi commerciali

1. E' vietato destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione.

2. E' vietato vendere animali a minorenni.

3. E' vietato detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione.

4. E' vietato privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole.

Art. 18 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Non sono permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti che comportino l'utilizzo di animali tale da arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico.

2. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo circense o di intrattenimento pubblico o privato, effettuata esclusivamente a scopo di lucro, che contempa l'utilizzo di animali, appartenenti o meno a specie domestiche, nati o meno in cattività. Sono fatte salve le norme sull'esposizione.

3. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedano il maltrattamento di animali.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 19 – Detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore

1. Per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni, di durata superiore alle 24 ore, che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale acquisisce preventivamente il parere dell'ATS (Azienda di Tutela della Salute).

2. A tal fine, chiunque intenda effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione, deve presentare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'evento, una dettagliata relazione tecnico-descrittiva relativa all'attività, indicando quali e quanti animali saranno utilizzati, orari e tipologia di strutture per il ricovero/recinti predisposti, nonché la natura dell'attività svolta. In particolare dovrà essere presentato:

- una piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
- l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
- un "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione.

3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dall'art. 727 c.p. .

4. In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

DIMENSIONI MINIME DEI BOX PER CANI				
Capienza prevista	Taglia dei cani	Parte chiusa mq.	Parchetto esterno mq.	Tot mq.
1 cane	Piccola	1,0	2 (*)	3,0
	Media	1,5	2,5 (*)	4,0
	Grande	2,0	3 (*)	5,0
			(*) superficie utile sino a 3 cani	
per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)	2,3
	Media	1,0	2 (*)	3,0
	Grande	1,5	2,5 (*)	4,0
			(*) da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4	
Taglia piccola: fino a 10 Kg. - media: da 11 a 30 Kg. - grande: oltre 30 Kg.				

DIMENSIONI MINIME DEI BOX PER GATTI			
Capienza prevista	Parte chiusa mq.	Parchetto esterno mq.	Tot mq.
Fino a 2 gatti	2,0	2,0	4,0
Per ogni gatto in più	0,5	1,0	1,5
In caso di box non dotati di parchetto esterno dovrà essere rispettata la superficie totale			

5. Le predette misure potranno essere derogate solo per le mostre canine organizzate dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, su parere favorevole dei Servizi Veterinari della ATS.

6. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

7. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.

8. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.

9. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.

10. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.

11. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento devono essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.

12. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.

13. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.

14. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti.

15. Tutti gli animali oggetto di esposizione dovranno essere tatuati o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o del libretto sanitario) al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.

16. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

17. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.

18. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, il libretto sanitario del soggetto con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo.

19. Oltre al controllo sanitario della ATS, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.

20. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della ATS.

21. Inoltre:

- Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ATS;
- E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;
- E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
- L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ATS. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative;
- Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che

possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione” (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l’avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza”.

22. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di Legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell’ATS dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E’ fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all’interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.

Art. 20 - Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali ed accesso alle scuole

1. Il Comune di Crema riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie psico-fisiche e si impegna a incoraggiare nel suo territorio, collaborando anche con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.

2. L’accesso degli animali domestici nelle case di riposo e nelle strutture ospedaliere avviene secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

3. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all’interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale.

Il conducente dell’animale dovrà garantire la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno e vigilerà inoltre sulla sua salute e sulla sua integrità.

TITOLO IV - CANI

Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali

1. I possessori o detentori di cani dovranno provvedere giornalmente a garantire attività motoria al proprio cane.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 24.

4. E’ vietato tenere cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà,

infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

6. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 22 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, fatto salvo per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, o per temporanea ragione di sicurezza.

Art. 23 - Divieto d'uso di collari costringenti

1. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

Art. 24 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 5; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

2. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettante, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. L'Amministrazione nell'effettuare una ricognizione delle aree a verde, ha definito norme di condotta per l'accesso dei cani ed altri animali da compagnia. L'accessibilità degli animali all'interno delle aree verdi pubbliche è regolamentata da apposita segnaletica che definisce le norme di condotta.

2. I possessori o detentori di animali da compagnia devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a)** aree con contrassegno (bandierina) rosso: è fatto divieto assoluto di accesso ai cani, anche se condotti al guinzaglio (esempio: aiuole e aree attrezzate per giochi, per una fascia di rispetto di almeno 6 mt.);

- b) aree con contrassegno giallo: il cane può essere esclusivamente condotto al guinzaglio (con allungo max di mt 1,50) con obbligo di raccolta di deiezioni e comunque stop assoluto nel caso di area delimitata per giochi e attrezzature per bambini;
- c) aree con contrassegno verde: si tratta di aree di sgambamento cani, nelle quali, sotto la sorveglianza del proprietario /conduttore, il cane può essere sciolto dal guinzaglio, con l'avvertenza che non mostri segni di aggressività nei confronti degli altri cani, soprattutto se cuccioli, anziani, e/o di taglia piccola; permane sempre l'obbligo di raccolta di deiezioni;
- d) aree con contrassegno verde barrato: si tratta, per lo più, di aree a verde non attrezzate e non recintate e sottratte ad un utilizzo stabile da parte di persone: in questi casi è consentito, con le cautele necessarie, liberare i cani per lasciarli sgambare, e comunque solo dopo aver verificato che non vi possa essere interferenza con persone di passaggio o presenti nelle aree a vario titolo; permane l'obbligo di raccolta di deiezioni;
- e) uso del guinzaglio con allungo non superiore a mt 1,50 (eccetto nelle aree di sgambamento -verde- e di verde non attrezzate e non recintate -verde barrato-);
- f) possibilità dell'uso di museruola, anche morbida, da applicare al cane nel caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o comunque su richiesta delle autorità competenti;
- g) verifica che il cane abbia un comportamento adeguato rispetto alle specifiche esigenze di convivenza con persone o animali nel contesto in cui si trova;
- h) obbligo in TUTTE le categorie di aree di raccolta delle deiezioni canine mediante appositi strumenti a perdere;

3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

5. Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- i cani guida per i ciechi, ipovedenti, e persone con disabilità;
- i cani da affezione / compagnia e quando non aggressivi.

Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani – “Sgambamento”

1. Il presente articolo disciplina la corretta e razionale fruizione delle “aree di sgambamento per cani” esistenti e di futura realizzazione, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, come previsto dall'attuale quadro normativo.

2. Per aree di sgambamento per cani si intendono le aree verdi comunali, opportunamente recintate e segnalate con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme di diritto penale poste a regola della condotta.

Per proprietario/conduttore si intende la persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

- 3.** Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
- 4.** Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.
- 5.** Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
- 6.** I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
- 7.** Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
- 8.** I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e ponendo la massima attenzione affinché non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani presenti all'interno dell'area stessa.
- 9.** L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.
- 10.** Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.
- 11.** In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.
- 12.** È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
- 13.** A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
- 14.** E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
- 15.** Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

16. Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento inserite in parchi la cui fruizione è regolata da orari, l'accesso all'area di sgambamento è consentita negli orari già stabiliti per i parchi stessi.

17. Dalle ore 22:00 alle ore 7:00, nelle aree di sgambamento si deve prestare attenzione a non disturbare la quiete pubblica.

Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o privato, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l'igiene del luogo. Questa norma non si applica per i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore e i cani da pastore quando accompagnino il gregge.

4. I proprietari che si trovino su area pubblica o di uso pubblico sono altresì obbligati a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini.

Art. 28 - Accesso dei cani negli Uffici Comunali e nei luoghi accessibili al pubblico

1. E' consentito l'accesso dei cani all'interno degli uffici comunali.

2. Il cane potrà essere condotto negli uffici comunali, purché munito di guinzaglio e museruola nel caso di animale aggressivo e prestando cura che non sporchi e che non arrechi disturbo o danno alcuno e che sia in stato di buona salute.

3. I titolari dei luoghi accessibili al pubblico (es. Attività, esercizi pubblici, uffici pubblici) hanno la facoltà di non consentire l'ingresso dei cani. E' vietato l'accesso agli animali nei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti in conformità al Reg. Ce 852/2004.

4. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali al proprio interno o dotarsi di adeguate soluzioni esterne, avendo cura che le stesse garantiscano l'incolumità sia dell'animale che delle persone e non consentano la fuga dello stesso.

5. Il cane dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; è fatto obbligo l'uso del guinzaglio, l'apposita museruola nel caso di animale aggressivo e la rimozione delle deiezioni con idonea strumentazione in dotazione al padrone.

6. Non è consentito l'ingresso dei cani negli impianti sportivi all'aperto e/o al chiuso (es. stadio, centri sportivi, palestre, ecc...).

7. E' vietato l'accesso dei cani nei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti in conformità al Reg. Ce 852/2004 e nei luoghi sensibili quali scuole (di qualsiasi ordine e grado).

Art. 29 – Anagrafe canina, smarrimento, rinvenimento

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS.

2. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.

3. I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

4. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni dalla scomparsa al dipartimento di prevenzione veterinario o alla Polizia Locale territorialmente competente. L'organo competente che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.

5. Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ATS, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla Polizia Locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve comunicarla prontamente ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.

6. Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico della ATS competente per territorio.

7. Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

Art. 30 – Conduzione di cani adibiti a ciechi, ipovedenti, persone con disabilità

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a ciechi, ipovedenti e alle persone con disabilità che necessitano della presenza dell'animale stesso.

Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

TITOLO V - GATTI

Art. 31 – Disciplina

1. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.

2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

3. L'ATS e l'Amministrazione Comunale, con l'eventuale collaborazione delle associazioni, disciplinano le modalità di gestione delle colonie feline presenti sul territorio.

Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

I/le gattari/e delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art. 33 – Cantieri

I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori a relazionarsi con gli uffici comunali, per individuare un'area differente dove collocare la colonia felina.

Art. 34 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliato ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

TITOLO VI - VOLATILI

Art. 35 - Detenzione di volatili

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.

3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.

4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.

Art. 36 – Columba Livia var. domestica

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

TITOLO VII – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 37 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 4 Marzo 2014, n. 26), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

Art. 38 – Recupero e riabilitazione animali da laboratorio

1. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 116/1992, art. 6, comma 3 e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

2. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali, in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.

3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione.

4. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.

5. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.

6. Ai laboratori, aziende e ricercatori viene garantita la privacy.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Sanzioni

Fatte salve le ipotesi di responsabilità penali, per l'inottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui alla tabella seguente, da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, secondo le norme della Legge 689/1981.

DESCRIZIONE	SANZIONE BASE €	SANZIONE RECIDIVA €	ARTICOLO DEL REGOLAMENTO

Detenzione e custodia di animali	Trova applicazione			8
Maltrattamento e mancato benessere di animali	la L.R. n. 15/2016, art. 112			9
Abbandono di animali	400	500	500	12
Avvelenamento di animali	400	500	500	13
Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi accessibili al pubblico	400	500	500	14 comma 2
Divieto di accattonaggio con cuccioli di animali o non idoneo stato di salute o maltrattati	Trova applicazione			15
Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio	la L.R. n.15/2016, art. 112			16
Esposizione e commercio di animali negli esercizi commerciali				17
Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	400	500	500	18
Attività motoria e rapporti sociali – cani	50	100	200	21
Divieto di detenzione a catena – cani	150	250	350	22 comma 1
Divieto d'uso di collari costrittivi – cani	150	250	350	23
Disturbo quiete pubblica aree cani – Sgambamento	150	250	350	26 comma 17
Obbligo raccolta escrementi cani	150	250	350	27
Detenzione gatti di proprietà	25	50	100	34 comma 1
Inottemperanza – volatili	150	250	350	35 - 36

Art. 40 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri del Comando tutela ambientale, i Servizi di Vigilanza Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie formalmente riconosciute, e tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio ad esso preposti.

Art. 41 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 42 – Integrazioni e modificazioni

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 43 – Danni al Patrimonio Pubblico

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.